



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

1. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

SERVIZIO Personale: Trattamento Giuridico

Numero 6 Settoriale del 09/01/2026

Numero 15 Reg. Generale del 09/01/2026

**OGGETTO: ASSISTENZA A FAMILIARE PORTATORE DI HANDICAP. CONCESSIONE PERMESSI AI
SENSI DELL'ART. 33, C. 3 DELLA L. 104/1992 E SS.MM.II. A DIPENDENTE A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO DEL COMUNE DI VEGLIE**

L'anno 2026 il giorno 9 del mese di GENNAIO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Avv. Anna Maria MARASCO**, Responsabile del 1. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI - Servizio Personale: Trattamento Giuridico:

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTA l'istanza acquisita al protocollo dell' Ente 21462 del 30.12.2025, corredata della relativa documentazione probatoria con la quale la dipendente matricola n. 709 in servizio presso questo Comune con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, ha inoltrato domanda per la concessione dei permessi retribuiti previsti dalla L. n. 104/1992 e ss.mm.ii. al fine di prestare assistenza a proprio familiare portatore di handicap in situazione di gravità, con allegato verbale del 23.4.2024 di Commissione medica ASL per l'accertamento dell'Handicap, di riconoscimento dello stato di gravità di cui all'art. 3, comma 3 Legge 104/92 e ss.mm.ii. in favore di genitore del richiedente ,persona con handicap con connotazione di gravità, non soggetto a revisione;

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.13/2010, avente per oggetto *“modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità – banca dati informatica presso il Dipartimento della funzione pubblica – legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 24*, con la quale sono fornite indicazioni in merito ai premessi in argomento anche con riferimento alle dichiarazioni ed ai documenti da presentare da parte del dipendente interessato;

RICHIAMATO l'art. 33, comma 3 della legge 104/92 e ss.mm.ii. che al primo comma recita *..Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità*

DATO ATTO in particolare che il **Decreto Legislativo n. 105/2022**, nel riformulare il comma 3 dell'articolo 33 della legge n. 104/1992, ha eliminato il principio del “referente unico dell'assistenza” con riferimento ai permessi previsti dal medesimo comma, per cui fino a oggi non poteva essere autorizzata a più di un lavoratore dipendente - ad esclusione dei genitori - la fruizione dei giorni di permesso per l'assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave. Pertanto, a decorrere dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022, fermo restando il limite complessivo di tre giorni di permesso mensile per l'assistenza allo stesso individuo, con disabilità in situazione di gravità, **il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro**; nel caso in cui, per lo stesso familiare, sia riconosciuto al dipendente il diritto di usufruire di detti permessi insieme ad altri soggetti ugualmente autorizzati, è onere del medesimo accertare che, nell'ambito di ogni mese, i benefici vengano fruiti tra i soggetti autorizzati, in maniera alternativa e non superando, complessivamente, il limite consentito pari a tre giorni (o 18 ore). Il Comune, in merito, si riserva di effettuare le relative verifiche con ogni mezzo consentito dalla legge;

PRESO ATTO altresì delle dichiarazioni rese dalla dipendente conformi a quanto richiesto dall'art. 33, comma 3,

della legge n. 104/92 come modificato,

EVIDENZIATO che è istituita la banca dati (Sistema PerlaPA) per la raccolta e la gestione dei dati relativi alla fruizione dei permessi e l'obbligo – in applicazione del comma 4 del citato art. 24 della legge 183/2010 - per le Amministrazioni di trasmettere al Dipartimento della Funzione Pubblica i nominativi dei dipendenti che usufruiscono dei permessi in questione e dei familiari assistiti ed infine la decadenza dal diritto alle agevolazioni in questione nel caso venga accertata l'insussistenza o vengano meno le condizioni richieste per la legittima fruizione delle agevolazioni stesse;

PRECISATO che:

- al fine di contemperare l'esigenza dell'assistenza al disabile con il buon funzionamento dell'amministrazione, per la fruizione dei permessi in questione, il dipendente dovrà presentare apposita domanda al Responsabile del settore ove è assegnata, nonché all'Ufficio del personale trattamento giuridico, con congruo anticipo, fatti salvi i casi di necessità ed urgenza, e, in ogni caso, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente si avvale del permesso stesso;
- il dipendente dovrà comunicare tempestivamente il mutamento o la cessazione della situazione di fatto e -di diritto da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni e/o dovrà aggiornare la documentazione prodotta a supporto dell'istanza, quando ciò si renda necessario, anche a seguito di richiesta dell'amministrazione;

RITENUTO, sulla scorta delle dichiarazioni rese e certificazioni prodotte, nonché della normativa vigente, di dover accogliere l'istanza della dipendente in commento, in servizio presso questo Comune con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato e, per l'effetto, riconoscere allo stessa i benefici previsti dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 e ss.mm.ii, per l'assistenza a genitore che versa in condizioni di handicap permanente in situazione di gravità;

EVIDENZIATO, nel caso di specie, che il Ministero del Lavoro ha precisato (in sez. URP online) ha precisato che il prolungamento del periodo di prova previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 104/2022 si applica in caso di assenza per malattia e in tutti gli altri casi di assenza previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, compresi, quindi, i congedi e i permessi fruiti dalle lavoratrici e dai lavoratori ai sensi della legge n. 104 del 1992.

DATO ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa né minori entrate e che pertanto non è richiesto il visto di regolarità contabile attestante copertura finanziaria da parte del responsabile del Settore economico – finanziario;

VISTI E RICHIAMATI:

- Il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267/2000 e ss.mm.ii. (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- Il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- La Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.; (*Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*);

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. DI ACCOGLIERE l'istanza acquisita al protocollo dell'Ente n. 21462 del 30.12.2025, corredata della relativa documentazione probatoria indicata il narrativa con la quale la dipendente matricola n.709, in servizio presso questo Comune con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, ha chiesto la concessione dei permessi retribuiti previsti dalla L. n. 104/1992 e ss.mm.ii. al fine di prestare assistenza a proprio familiare (padre) portatore di handicap in situazione di gravità;

2. DI AUTORIZZARE, per l'effetto, il predetto dipendente alla fruizione dei permessi previsti dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente;

3. DI DARE ATTO che il dipendente di che trattasi potrà fruire di 3 (tre) giorni di permesso al mese anche frazionabili ad ore e che, tuttavia, al fine di contemperare l'esigenza dell'assistenza al disabile con il buon funzionamento dell'amministrazione, per la fruizione dei permessi in questione, il dipendente dovrà presentare apposita domanda al Responsabile del settore ove è assegnato, nonché all'Ufficio del personale- trattamento giuridico, con congruo anticipo, fatti salvi i casi di necessità ed urgenza, e, comunque, non oltre l'inizio

dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente si avvale del permesso stesso;

4. DI PRECISARE che il dipendente dovrà comunicare tempestivamente il **mutamento o la cessazione della situazione di fatto e di diritto** da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni e/o dovrà aggiornare la documentazione prodotta a supporto dell'istanza, quando ciò si renda necessario, anche a seguito di richiesta dell'amministrazione;

5. DI DARE ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa, minori entrate, e che pertanto non è richiesto il visto di regolarità contabile attestante copertura finanziaria da parte del responsabile del Settore economico – finanziario;

6. DI DARE ATTO che in applicazione del comma 4 dell'art. 24 della legge 183/2010 saranno trasmessi al **Dipartimento della funzione Pubblica** – Sistema Banche dati **PerlaPA** i dati relativi ai permessi con il presente atto concessi;

7. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla dipendente interessato.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Avv. Anna Maria MARASCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 50

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 12/01/2026 al 27/01/2026
all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to **Dott. Pierluigi CANNAZZA**

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e
norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati
dell'Ente.